



Presidenza della Regione
Servizio Qualità della legislazione e semplificazione

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 24-25 settembre 2009

Ricorsi alla Corte Costituzionale
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo giugno-settembre 2009

a cura di: Daniela Dragonetti
Camilla Toresini
Andrea Crosilla
Elena Sangion

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo giugno - settembre 2009

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
37	Legittimità costituzionale	Stato	Provincia di Trento	Commercio, concorrenza	Violazione art. 117, comma secondo, lett. e) Cost; d.l. 223/2006	29
41	Legittimità costituzionale	Stato	Bolzano	Ambiente, tutela della concorrenza, ordinamento civile, minoranze linguistiche, istruzione, pubblico impiego	Violazione artt. 3, 97, art. 117, comma secondo, lett. e), l), o) ed s) Cost.; artt. 8 e 9 statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, commi 1 e 3, artt. 4, comma 3, e 85, comma 13 artt. 49 e 50. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 193, comma 4, e 258, comma 4.	31
46	Legittimità costituzionale	Stato	Friuli Venezia Giulia	Sicurezza, polizia amministrativa locale	Violazione artt. 114 e 117, comma secondo, lett. d), h), l) Costituzione	35
47	Legittimità costituzionale	Sicilia	Stato	Federalismo fiscale	Violazione artt. 32, 33, 36, 37 (e relative norme di attuazione), 43 dello Statuto regionale della Regione siciliana; artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.	36
198	Legittimità costituzionale in via incidentale	Tribunale di Trieste	Friuli Venezia Giulia	Elezioni	Violazione combinato disposto artt. 51 Cost. e 12, comma 1 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, combinato disposto degli artt. 3, 51 Cost e 12 comma 1 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia	33

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 37 del 12 giugno 2009 (GU 29/2009)

Materia: Commercio - Concorrenza

Limiti violati: Art. 117, comma secondo, lett. e) Cost.; d.l. 223/2006

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 3, commi 1 e 6, legge Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009)

Annotazioni:

Il ricorrente ritiene opportuno far presente che l'articolo impugnato inserisce il Capo III-bis, denominato «Vendite al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli».

In particolare, l'art. 17-bis inserito dal comma 1 dell'art. 3 della legge in epigrafe al comma 4, prevede, che «L'impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa.(...)».

La normativa provinciale così disponendo, prevede in capo all'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali, un obbligo di comunicazione che non è in linea con l'art. 3 del d.l. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che vieta ogni forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale.

Pertanto la legislazione provinciale, così come formulata, impone, anche per quanto concerne le vendite promozionali l'obbligo della comunicazione, contrariamente alla legislazione statale che, per questa particolare tipologia di vendita, sancisce una completa liberalizzazione, così come specificato anche dal Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006.

L'art. 3, comma 6, che modifica l'art. 20 della l.p. n. 4/2000, inserisce una sanzione nel caso di mancata comunicazione. La comunicazione di cui alla legge in esame, quindi, non è una mera comunicazione fine a se stessa, ma è un vero e proprio obbligo a carico dell'esercente in quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge provinciale n. 4/2000, come modificato dall'art. 3, comma 6, della legge impugnata, «Chiunque violi le altre disposizioni della presente legge o da essa richiamate, ivi comprese quelle contenute nel capo VIII-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000».

La previsione di un obbligo di comunicazione e la relativa sanzione in caso di inosservanza, contrasta, a giudizio del ricorrente, con la totale liberalizzazione delle

vendite promozionali disposte dalla normativa statale; tale disposizione non incide sulla materia commercio che è di competenza della provinciale.

Nel ricorso si evidenzia che la disposizione incide sulla materia della tutela della concorrenza su cui la Provincia non ha alcuna competenza.

Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale sul punto e in particolare la sent. 430/2007 con cui la Corte (pronunciandosi proprio sul c.d. «Decreto Bersani») ha affermato che anche se la materia in esame ad una prima lettura sembra incidere sul «commercio», la questione è molto più complessa e «tale constatazione non è da sola sufficiente ad escluderne la riconducibilità alla "tutela della concorrenza"» [...] La regolamentazione della distribuzione commerciale è stata significativamente innovata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114» che «ha espressamente posto quali finalità della disciplina in materia di commercio, tra le altre, quelle di realizzare "la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci" "l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta" (art. 1, comma 3, lettere a e c). [...] L'intento avuto di mira con detto decreto legislativo è stato dunque di «favorire l'apertura del mercato alla concorrenza» (sentenza n. 64 del 2007), garantendo i mercati ed i soggetti che in essi operano.»

La disposizione contenuta all'art. 3 del decreto-legge Bersani «si inserisce nel quadro di questo processo di modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di settore con il principio della libera concorrenza. E il presupposto logico su cui la stessa normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione della struttura dell'offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale.

Infatti, sono all'evidenza strumentali rispetto a questo scopo tutte le prescrizioni recate dal citato comma 1 dell'art. 3, [...], in quanto dirette a rimuovere limiti all'accesso al mercato, sia soggettivi - fatti salvi quelli imposti dalla tutela di interessi generali (comma 1, lettera a) -, sia riferiti alla astratta predeterminazione del numero degli esercizi (comma 1, lettera b), sia concernenti le modalità di esercizio dell'attività, nella parte influente sulla competitività delle imprese (comma 1, lettere c, d, e, ed f e comma 2), anche allo scopo di ampliare la tipologia di esercizi in concorrenza (comma 1, lettera f-bis), mentre il comma 3 neppure concerne le regioni ed il comma 4 reca una prescrizione che costituisce il naturale effetto dell'inderogabilità della norma, una volta ricondotta la materia all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Si tratta dunque di prescrizioni coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire che le attività di distribuzione dalle stesse considerate possano essere svolte con eguali condizioni. Questa finalità ha, infatti, reso necessario fissare i presupposti in grado di assicurare l'organizzazione concorrenziale del mercato, con quella specificità ineludibile a garantirne il conseguimento.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 41 del 15-23 giugno 2009 (GU 31/2009).

Materia: Ambiente, tutela della concorrenza, ordinamento civile, minoranze linguistiche, istruzione, pubblico impiego.

Limiti violati: - artt. 3, 97, art. 117, comma secondo, lett. e), l), o) ed s); Cost.; artt. 8 e 9 statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, commi 1 e 3, artt. 4, comma 3, e 85, comma 13 artt. 49 e 50. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 193, comma 4, e 258, comma 4.

Ricorrente/i: Stato

Oggetto del ricorso: Artt. 5, 25, 27, comma 7, 28 comma 1, 31 e 52 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1 della Provincia di Bolzano

Annotazioni:

A giudizio del ricorrente la legge provinciale 1/2009 (Legge finanziaria 2009) presenta diversi profili d'illegittimità costituzionale.

Per quanto attiene agli articoli 5, 27, comma 7, e 28 comma 1, che dispongono in materia di contratti pubblici il ricorrente osserva preliminarmente che la materia è disciplinata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che all'articolo 4 disciplina il riparto di competenze individuando al comma 2 le materie oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni e province autonome e, al comma 3, le materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato. In particolare la difesa erariale precisa che negli ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le regioni non possono prevedere una disciplina diversa dal codice e, in detti ambiti e profili, lo Stato mantiene il potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle amministrazioni ed enti centrali, ma anche delle regioni.

Secondo il ricorrente, alla luce delle previsioni dell'art. 4 del codice dei contratti pubblici, la Provincia di Bolzano ha legiferato nelle materie di competenza esclusiva dello Stato eccedendo dalla competenza statutaria di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto.

Nello specifico il ricorrente evidenzia che l'articolo 5, che si riferisce ad acquisizione di immobili attraverso realizzazione di opera pubblica mediante procedure di evidenza pubblica, che attengono alla materia della concorrenza, lede il principio della tutela della concorrenza riservato esclusivamente al legislatore statale.

L'articolo 27, comma 7 invece demanda al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17/1993 le modalità di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori.

Anche questa disposizione secondo il ricorrente attiene alla tutela della concorrenza, e si pone in contrasto con gli artt. 4, comma 3 e 85 comma 13 del decreto legislativo 163/2006 dove è prevista l'impossibilità per le regioni e le province autonome di regolamentare le procedure di appalto che sono di competenza esclusiva dello Stato.

Anche l'articolo 28, comma 1 che introduce l'art. 41-bis, rubricato «Avvilimento», a giudizio del ricorrente disciplina un istituto già normato dagli artt. 49 e 50 del codice dei contratti e attiene alla materia della concorrenza.

Secondo la difesa erariale infatti, la provincia autonoma non può prevedere una disciplina diversa da quella del codice, né in materia di qualificazioni e gare, né in materia di esecuzione di contratti e né in materia di contenzioso; ciò in quanto le procedure di affidamento vanno ricondotte alla tutela della concorrenza, i rapporti connessi all'esecuzione del contratto alla nozione di «ordinamento civile» e la materia del contenzioso alla «giurisdizione», materie tutte rientranti nella competenza esclusiva del legislatore statale.

Ciò eccede dalla competenza provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, e invade la competenza dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. e) Cost. in materia di tutela della concorrenza, nonché relativamente all'articolo 28, comma 1, anche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., in materia di ordinamento civile e giurisdizione. (v. sent. nn. 401/2007, 431/2007 e 411/2008).

Con il ricorso si solleva questione di legittimità anche nei confronti dell'art. 31 della l. prov. 1/2009, che apporta modifiche alla legge provinciale 4/2006 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), introducendo notevoli differenze rispetto alla normativa nazionale di riferimento.

In proposito il ricorrente sottolinea l'incontroversa riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla competenza legislativa statale di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (conforme sentenze nn.10/2009 e 61/2009).

In particolare evidenzia che, con riguardo ad alcune previsioni in tema di ambiente contenute proprio nella legge provinciale di Bolzano 4/2006, la Corte con la pronuncia n.67/2008 ha osservato che rientra nell'ambito della «Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello stato di fissare standard di tutela sull'intero territorio nazionale e a ha evidenziato come la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela del paesaggio» ed «urbanistica» e quella concorrente in materia di «igiene e sanità», costituiscono un fondamento dell'intervento provinciale, ma devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali stabiliti dello Statuto speciale.

Il ricorrente richiama inoltre le sentenze della Corte nn. 378/2007 e 104/2008, ove è ribadito che la disciplina ambientale «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilite dallo Stato».

Secondo la difesa erariale pertanto le previsioni dell'art. 31, contrastano con la normativa nazionale vigente, nella misura in cui introducono una disciplina che riduce gli standard di tutela ambientale stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006.

Infatti il comma 2 dell'articolo 31 esonera dall'obbligo di tenuta del formulario i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore di rifiuti stessi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri omettendo di specificare che il trasporto di rifiuti deve essere contraddistinto dal carattere occasionale e saltuario, come previsto dal comma 4 dell'art. 193 del d.lgs. 152/2006.

Lo stesso articolo, al comma 3 stabilisce poi quali sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata, incompleta, inesatta compilazione del formulario dei rifiuti, il pagamento di importi inferiori a quelli previsti dall'art. 258, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

A giudizio della difesa erariale anche in questo caso, la disciplina provinciale oltre ad incidere sull'assetto della tutela ambientale, incide in modo significativo sull'uniformità e la parità di trattamento tra gli operatori economici nel settore dei servizi pubblici, ambito nel quale rientra lo smaltimento dei rifiuti, eccedendo dalla competenza statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto ed invadendo la competenza riservata esclusivamente al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. in materia di tutela dell'ambiente.

In ultimo sono ritenuti illegittimi gli artt. 25 e 52 in materia di personale provinciale.

Infatti il ricorrente sostiene che nel prevedere la possibilità di conferire incarichi senza alcun limite d'età, la provincia legifera in materie quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale che non rientrano tra quelle ad essa riservate dallo statuto di autonomia.

Sebbene infatti l'art. 8 dello statuto preveda la competenza esclusiva in materia di ordinamento di uffici provinciali e di personale ad esso addetto, secondo il ricorrente la disposizione di cui trattasi, incide sulla materia del diritto del lavoro e della previdenza sociale, riservate alla competenza esclusiva dello Stato che ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 Cost., rivedendone i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo (legge 335/1995).

La norma provinciale eccede quindi dalla competenza statutaria di cui all'art. 8 dello Statuto e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) ed o) Cost. in materia di ordinamento civile e previdenza sociale nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, fissati rispettivamente agli artt. 3 e 97 Cost.

Rispetto all'art. 52 che stabilisce per l'accesso all'impiego di insegnante o collaboratore pedagogico, la necessità di attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino, il ricorrente sostiene che l'insegnante o il collaboratore pedagogico nelle scuole ladine non devono appartenere rigorosamente al gruppo ladino.

Ciò è desumibile a giudizio del ricorrente sia dall'art. 2 del d.P.P. n. 20/2003 che dall'art. 8 del d.P.R. 752/1976 ove si intuisce che all'insegnamento

possono accedere tutti i gruppi linguistici, fermo restando la precedenza assoluta dei cittadini che dichiarano l'appartenenza al gruppo ladino (d.P.R. n. 89/1983, art. 12, comma 3).

Inoltre l'art. 12, comma 6 del d.P.R. n. 89/1983, pur specificando che per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle località ladine è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, nulla dispone in merito all'appartenenza al gruppo.

Per il ricorrente ne consegue che, richiedendo come requisito necessario l'appartenenza al gruppo ladino per insegnare o collaborare nelle scuole ladine dell'infanzia, la norma impugnata viola non solo le norme di attuazione dello statuto ma si pone anche in contrasto con l'art. 19 dello Statuto che nulla dispone in merito all'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole materne nonché con l'art. 89, il quale prevede che i posti delle amministrazioni sono riservati a ciascuno dei tre gruppi linguistici e che tale attribuzione è effettuata gradualmente fino alla copertura dei posti vacanti.

Inoltre si pone in contrasto col principio di uguaglianza fra cittadini, con gli artt. 12 e 13 del Trattato CE in quanto lede il principio di non discriminazione volto a garantire la parità di trattamento, con l'art. 97 Cost. per il mancato rispetto del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché con l'art. 117, primo comma Cost. in quanto non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 46 dell'8 luglio 2009 (GU 35/2009)

Materia: sicurezza; polizia amministrativa locale;

Limiti violati: artt. 114 e 117, comma secondo, lett. d), h), l) Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 2, commi 1, lett. h), art. 5, comma 1, art. 8, comma 6, art. 10, art. 15, comma 1, art. 18, commi 1 e 4 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Annotazioni:

Premesso che la riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2, lett. h) Cost.) e che in base all'art. 10 della legge cost. 3/2001 tale competenza è stata estesa anche alle regioni a statuto speciale, pur se nei limiti della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, il ricorrente ritiene che alcune disposizioni della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 9/2009 violino la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h) Cost.), e in particolare:

- a) l'art. 2, comma 1, lett. h), che prevede che la Regione promuova lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere, in quanto le misure inerenti la prevenzione dei reati ed il mantenimento dell'ordine pubblico sono di competenza statale;
- b) l'art. 5, comma 1, ove prevede che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo. Tale previsione esula dalla competenza statutaria, non essendo presente nello Statuto alcuna disposizione che si riferisca all'utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine;
- c) l'art. 8, comma 6 nella parte in cui prevede che nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento. Tale disposizione contrasta con la legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), che definisce ausiliarie le funzioni di pubblica sicurezza della polizia locale (art. 5, comma 1, lett. c).

Il ricorrente ritiene, inoltre, che l'art. 10 della legge censurata, nel disciplinare i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale e nel prevedere che i comuni e le province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino

l'organizzazione ed il funzionamento, violi l'art. 114 della Costituzione, invadendo la sfera di competenza dei comuni, dal momento che la legge quadro n. 65/1968 prevede specificatamente che l'organizzazione, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del Corpo di Polizia municipale spetti ai regolamenti comunali, essendo attribuita alla regione la competenza solo in materia di "norme generali per l'istituzione del servizio".

Ad avviso del ricorrente, poi, l'art. 15, comma 1 della legge regionale 9/2009, nella parte in cui prevede che gli agenti, gli ispettori e i commissari della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria, da un lato eccederebbe la competenza statutaria, in quanto la Regione non ha competenza legislativa in materia di corpi di polizia giudiziaria, e dall'altro violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale prevista dall' art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. A norma degli artt. 55 e 57 del codice di procedura penale, infatti, la polizia giudiziaria opera di propria iniziativa e per disposizione o delega dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione della legge penale. Ne consegue che la regione non ha competenza nel disporre il riconoscimento di tale qualifica, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità della medesima rispetto alla legge dello stato (cfr. Corte Cost. 313/2003)

In ultimo il ricorrente censura le disposizioni previste dall'art. 18, commi 1 e 4 (che prevedono che il personale di polizia locale sia dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale e che gli addetti alla polizia locale espletino muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento) ritenendole in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di "armi munizioni ed esplosivi" prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.

L'art. 5 della legge 65/1986 citata prevede, infatti, che solamente gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi, essendo in ogni caso riservato al Prefetto il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza al personale in servizio.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 47 del 10 luglio 2009 (GU 36/2009)

Materia: federalismo fiscale

Limiti violati: artt. 32, 33 (e relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio), 36, 37 (e relative norme di attuazione adottate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1075 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), 43 dello Statuto regionale della Regione siciliana; artt. 81 e 119, quarto comma, Cost.

Ricorrente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: artt. 8, comma 1, lett. f), art. 10, comma 1, lett. a) e b), 11, lett. b) e f), art. 12, comma 1, lett. b) e c), art. 19 e art. 27, comma 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione)

Annotazioni:

La Regione siciliana ha impugnato innanzi alla Corte talune disposizioni della legge 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ritenendo che la disciplina statale, pur prevedendo che «alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della legge stessa (art. 1, comma 2) contiene tuttavia disposizioni che sembrerebbero incidere sulle potestà regionali, in violazione delle prerogative statutarie alla regione assegnate

Infatti, alla luce dell'impianto statutario in materia finanziaria, che determina l'attribuzione alla Regione siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati - e con limitatissime e tassative eccezioni.

Di contro, le previsioni di alcune disposizioni del Capo II della legge in questione, anche se non venissero considerate direttamente applicabili alla Sicilia, tuttavia, intervenendo sul complesso sistema di definizione dei rapporti tributari finalizzato all'attribuzione di gettito finanziario al sistema del federalismo fiscale regionale, interferirebbero sull'impianto statutario della regione Sicilia in materia finanziaria.

Nel dettaglio le violazioni riscontrate dalla ricorrente riguardano:

- a) la generalizzata soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle funzioni esercitate dalla regione (artt. 8, comma, 1 lett. f) e 10, comma 1, lett. a) e la previsione che il finanziamento regionale derivi da un aumento dei tributi propri delle regioni a fronte della riduzione dell'imposizione fiscale statale e dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA e all'IRPEF. Tale

previsione, a giudizio del ricorrente, oltre a non assicurare l'equilibrio finanziario della Regione (che non riceve alcuna compensazione dal gettito compartecipato di IVA e IRPEF in quanto la Sicilia le ha già come risorse proprie), viola l'articolo 36 dello Statuto che prevede che tutti i tributi erariali (con le sole eccezioni previste dal comma 2 dello stesso art. 36 e dell'art. 2 del d.P.R. 1074/1965) siano attribuiti alla Regione siciliana quando il presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito dello stessa Regione. La norma contestata produrrebbe anche una violazione dei principi derivanti dagli artt. 81 e 119 Cost., in quanto lo squilibrio che si intende provocato pregiudicherebbe alla ricorrente di esercitare le proprie funzioni;

- b) il sistema di finanziamento degli enti locali (artt. 11, comma 1, lett. b) e f), 12 comma 1, lett. b) e c). Il finanziamento viene assicurato mediante compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, all'imposizione immobiliare e dal gettito derivante dai tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma. Tale configurazione permetterebbe agli enti locali di finanziarsi sottraendo parte del gettito tributario spettante alla Regione in virtù dell'art. 36 dello Statuto e non tramite l'utilizzo di gettito trasferito dallo Stato agli enti locali;
- c) l'articolo 19 della legge 42/2009 viola gli artt. 32 e 33 dello Statuto che attribuiscono alla regione tutti i beni, demaniali e patrimoniali, dello Stato, con eccezione di quelli riguardanti la difesa o servizi di carattere nazionale. L'articolo in questione invece prevede (al comma 1, lett. a) la determinazione da parte dello Stato di liste volte ad attribuire beni a regioni ed enti locali; inoltre (comma 1, lett. b) è previsto che tale attribuzione si svolga in base al criterio della territorialità. La ricorrente sottolinea che lo Stato non possa intervenire sottraendo beni alla Regione già a questa assegnati, sostenendo inoltre di essere l'unica legittimata ad essere la destinazione per gli ulteriori beni oggetto di trasferimento;
- d) la previsione di un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione o provincia dotata di particolare autonomia, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della legge (art. 27, comma 7), in quanto i compiti e le funzioni potrebbero rivelarsi una duplicazione della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto o uno strumento in grado di condizionarne i lavori volta alla determinazione di nuove norme attuative dello Statuto.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI del 19 febbraio 2009 ORDINANZA n. 198 (GU 33/2009)

Materia: elezioni

Limiti violati: combinato disposto artt. 51 Cost. e 12, comma 1 legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), combinato disposto degli artt. 3, 51 Cost. e 12 comma 1, legge cost. 1/1963.

Ricorrente/i: Tribunale di Trieste

Oggetto del ricorso: art. 2, comma 1, lett. m) legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto).

Annotazioni:

La disposizione in oggetto disciplina i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale; nel dettaglio, la lettera m) la prevede per i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa.

L'art. 12 dello Statuto speciale riconosce alla Regione competenza legislativa relativa ai casi di ineleggibilità, anche se esercitata in armonia con la Costituzione e l'ordinamento giuridico della Repubblica nella materia.

La questione sollevata dal Tribunale di Trieste riguarda il fatto che la disposizione, nel configurare la causa d'ineleggibilità, non prevede l'ulteriore requisito della qualificazione della partecipazione regionale in termini di maggioranza o di controllo.

La disposizione regionale si scontra con quella prevista in ambito statale (art. 2, comma 1, n. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) che prevede ineleggibilità solo in caso di società partecipata in quota maggioritaria dalla Regione. Tale norma risulta ancora applicabile nelle Regioni ordinarie che non abbiano disciplinato la materia in forza della nuova competenza attribuita dall'art. 122 Cost., come modificato dalla legge cost. 1/1999, la cui disciplina nazionale di attuazione è rappresentata dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

L'art. 2, comma 1, lett. m) della legge regionale 21/2004 sembrerebbe quindi non rispettare l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'elettorato passivo (diritto riconosciuto dall'art. 51 Cost.) configurando quale causa di ineleggibilità i casi di rappresentanza o dirigenza a fronte di partecipazioni non maggioritarie o, quantomeno, non idonee a consentire il controllo della società in questione. Le disposizioni dell'ordinamento giustificano la possibilità di limitare l'accesso alle

cariche elettive solo quando la partecipazione regionale possa configurare il pericolo di indebite pressioni sull'elettorato e la violazione della parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.

Il Tribunale rileva inoltre un altro profilo di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 12 della legge cost. 1/1963, 3 e 51 Cost., in quanto non è condivisibile la previsione di ineleggibilità in caso di rappresentanza o dirigenza a fronte di partecipazioni non maggioritarie o tali da non consentire il controllo della società in questione. Tali cause di ineleggibilità sono poste a tutela del principio di libertà di voto, in modo da non influenzare le scelte operate dall'elettorato. Tale principio va salvaguardato solo nell'ambito di società nelle quali il voto della Regione risulti determinante nell'elezione degli amministratori e sia quindi possibile influenzarne l'attività di gestione.